

ART. 3	
(Disposizioni urgenti in materia di poteri sostitutivi).....	3
ART. 16	
(Comitato centrale sulla sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici)	3
ART.18	
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi)	4
ART. 21	
(Contributo dell’Agenzia del demanio all’attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR/PNC) ..	9
ART. 22	
(Contributo dell’Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale)	10
ART. 24	
(Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza)	11
ART. 25	
(Misure urgenti in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti).....	11
ART. 34	
(Misure di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali).....	14
ART.43	
(Misure urgenti per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico).	15
ART. 46	
(Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)	16
ART. 47	
((Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti))	16
ART. 68	
(Semplificazione in tema di controlli – modalità di audit unico - Risorse finanziarie per l’assistenza tecnica PNRR - Supporto territoriale per la rendicontazione e controllo – rafforzamento del ruolo di responsabile unico del procedimento)	20
ART. 70	
(Disposizioni urgenti per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili).....	21
ART. 71	
(Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonte solare).....	24
ART. 72	
(Semplificazioni normative concernenti le energie rinnovabili, gli impianti di accumulo energetico e per gli impianti agro-fotovoltaici)	24
ART. 73	
(Misure di semplificazione della normativa concernente gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)	26
ART. 74	
(Ulteriori misure di Semplificazione normativa per gli impianti off-shore di produzione di energia da fonti rinnovabili posti al largo delle coste italiane)	27

ART. 3

(Disposizioni urgenti in materia di poteri sostitutivi)

1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC, all'articolo 12 del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, le parole «delle province e dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «delle province, dei comuni e degli Ambiti territoriali sociali» e le parole: «*non superiore a trenta giorni*» sono sostituite dalle seguenti: «*non superiore a quindici giorni*»;
- b) al comma 3, le parole: «*non superiore a trenta giorni*» sono sostituite dalle seguenti: «*non superiore a quindici giorni*»;
- c) al comma 5, terzo periodo dopo le parole: “*previa autorizzazione della Cabina di regia*” sono inserite le seguenti: “, *qualora il Consiglio dei Ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1*”;
- d) dopo il comma 5, è inserito il seguente: “*5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi una pluralità di interventi ovvero l'attuazione di un intero programma di interventi.*”.

ART. 4

ART. 16

(Comitato centrale sulla sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici)

1. 1. Il Ministero dell'interno svolge compiti in materia di sicurezza tecnica energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, per assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana, di incolumità delle persone e di sicurezza dei beni e dell'ambiente e, anche al fine di favorire ed accelerare lo svolgimento delle attività relative alla realizzazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito presso il Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale sulla sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo e propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno, comprese le celle a combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.
2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
 - a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri di conformità dei progetti di fattibilità alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica, anche in considerazione dei rischi evolutivi, dei sistemi ed impianti di cui al comma 1;
 - b) propone e coordina l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni nonché l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in

cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.

3. Il Comitato è presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composto, oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero dell'interno, dalle seguenti amministrazioni ed organismi: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'università e della ricerca, ENEA, ISPRA e CNR. In relazione alle tematiche trattate, al Comitato possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali, delle associazioni di categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato.
4. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 è assicurata dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
5. Il Comitato di cui al comma 1 può avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali, istituiti presso le Direzioni regionali dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
6. Per le attività svolte nell'ambito del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per eventuali costi di missione, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.

ART.18

(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi)

1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi di tipo infrastrutturale o edilizio, diversi da quelli previsti dall'articolo 53- bis del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea e delle relative strutture di supporto, anche se non finanziate con dette risorse, l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del citato decreto – legge n. 77 del 2021. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006,

contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo del presente comma. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, corredate dalle prescrizioni relative alle attività di indagine da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25, sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi. Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori. Lo svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviene secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 44, comma 2 - bis, secondo periodo, del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Resta ferma l'applicazione, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso le determinazioni di dissenso non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato. Le disposizioni di cui all'ottavo periodo si applicano a tutte le amministrazioni che partecipano alla conferenza, ivi incluse quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

2. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente

all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.

3. All'articolo 10, comma 6 – *quater*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: *“la stipulazione di appositi accordi quadro ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50, per l' affidamento dei servizi tecnici e dei lavori”* sono sostituite dalle seguenti: *“la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento, anche contestuale, dei servizi tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell'avvio dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle more della progettazione anche ai sensi dell'articolo 54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo,”*.

3 4. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore nonché l'applicazione delle disposizioni del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ad esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8, 13 e 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge alla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto – legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate da Consip s.p.a. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse.

7. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, dopo le parole *“nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento”* sono inserite le seguenti: *“ovvero tramite accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241”*.

8. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC, relativi ad immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico, che siano opera di autore non più vivente o la cui esecuzione risalgia ad oltre settanta anni e non più di novanta anni, qualora non già dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 12 e 15 del medesimo decreto legislativo, l'ente titolare provvede a verificare direttamente la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero della cultura ai sensi del comma 2 del citato articolo 12, dando comunicazione alla Soprintendenza speciale di cui

all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'eventuale esito negativo della verifica effettuata. La Soprintendenza speciale, entro quindici giorni del ricevimento della comunicazione, corredata dalla documentazione conoscitiva di cui all'articolo 12, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004, può adottare un provvedimento di riforma degli esiti della verifica effettuata dall'ente titolare. Il termine di cui al secondo periodo può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a cinque giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, la verifica effettuata ai sensi del primo periodo del presente comma si considera confermata, ad ogni effetto di legge, dalla Soprintendenza speciale e definitivamente efficace.

9. Per le medesime finalità di cui al comma 8, in relazione agli immobili ed alle aree interessate dalla realizzazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero che, alla medesima data, non sono oggetto di una procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del medesimo decreto legislativo, il soggetto attuatore provvede ad effettuare direttamente la verifica dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 138, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, dando comunicazione alla Soprintendenza speciale di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'eventuale esito negativo della verifica effettuata. La Soprintendenza speciale, entro trenta del ricevimento della comunicazione di cui al primo periodo, può adottare un provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta da parte della Soprintendenza speciale. Il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a cinque giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo, la verifica effettuata ai sensi del primo periodo del presente comma si considera confermata, ad ogni effetto di legge, dalla Soprintendenza speciale e definitivamente efficace.

10. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parti con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.

11. Per le medesime finalità di cui al comma 10, in caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.

12. All'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge alla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole *“è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare”* sono sostituite dalle seguenti: *“le amministrazioni procedenti adottano”*;

b) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalle seguenti: *“tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea”*.

13. Dopo l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente articolo:

Art. 10 – bis

(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)

“Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione Europea 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità dei Programmi 2021-2027, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n.78/2021 del 22 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari, possono assumere personale in possesso delle correlate professionalità in linea con le previsioni dei rispettivi Piani integrati di attività e organizzazione, previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. I suddetti Piani, anche appositamente integrati, individuano le specifiche fonti di copertura rappresentate per il periodo di riferimento di ammissibilità della spesa dalle risorse dei Programmi 2021 -2027 della politica di coesione.

14. L'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 è sostituito dal seguente:

“Articolo 23-ter

1. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, anche se non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale

a-bis) turistico-ricettiva;

b) produttiva, direzionale e commercio all'ingrosso;

c) commerciale;

d) rurale.

2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.

3. E' sempre ammesso il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni degli strumenti urbanistici comunque denominati.

4. *Fatte salve le destinazioni esplicitamente escluse o vietate dallo strumento urbanistico, nonché l'obbligo per gli strumenti urbanistici di individuare espressamente gli immobili utilizzabili per lo svolgimento dell'attività di logistica, dell'autotrasporto ovvero delle attività di cui all'articolo 216 del testo unico delle legge sanitarie di cui al r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, è ammesso il mutamento della destinazione d'uso fra categorie funzionali diverse, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari, anche in deroga a eventuali prescrizioni e limitazioni poste dallo strumento urbanistico. Sono definite tra loro compatibili o complementari le destinazioni d'uso individuate all'interno delle seguenti categorie funzionali:*

- 1) *residenziale, turistico-ricettivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita fino a 2500 mq di superficie;*
- 2) *produttivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente alle medie strutture da 2500 mq di superficie e alle grandi strutture di vendita.*

5. *Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo fatte salve le eventuali diverse normative regionali e locali contenenti disposizioni maggiormente incentivanti al fine di promuovere la rigenerazione e la riqualificazione urbana.”*

ART. 21

(Contributo dell'Agenzia del demanio all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR/PNC)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, l'Agenzia del demanio individua beni immobili di proprietà dello Stato inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere destinati ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure di cui al predetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ovvero del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Sono esclusi dalle previsioni di cui al primo periodo gli immobili statali in uso o suscettibili di uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché i beni per i quali siano in corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette finalità e quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione di competenza delle medesima Agenzia ai sensi di legge.

2. Fermo restando quanto previsto dalle specifiche disposizioni normative in materia di residenze universitarie, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Agenzia del demanio è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per contribuire, entro il limite non superiore al 30 per cento del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri in concorso con le risorse messe a disposizione da altre Pubbliche Amministrazioni, nonché con le risorse finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ovvero del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

3. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere destinati dall'Agenzia del demanio anche per la realizzazione di impianti sportivi recanti apposito finanziamento, ovvero idonei ad essere oggetto di finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A tal fine, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia

per contribuire, entro il limite non superiore al 30 per cento del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri in concorso con le risorse messe a disposizione da altre Pubbliche Amministrazioni, nonché con le suddette risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ovvero Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'Agenzia del demanio è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ai relativi Piani degli investimenti, nei limiti delle risorse stanziare a legislazione vigente per gli investimenti di competenza e può avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, in via prioritaria con i soggetti attuatori, ovvero con i beneficiari dei finanziamenti di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ovvero al Piano nazionale per gli investimenti complementari, anche attraverso l'affidamento in concessione di beni immobili, ovvero mediante l'affidamento della progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero e gestione delle residenze universitarie e degli impianti sportivi da realizzarsi sugli immobili statali di cui al comma 1, ai sensi della normativa vigente. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori, ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure di cui ai predetti Piani, possono avvalersi per le finalità di cui al presente articolo, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziare a legislazione vigente.

ART. 22

(Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, l'Agenzia del demanio individua i beni immobili di proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché, di concerto con le Amministrazioni usuarie, dei beni statali in uso alle stesse, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Alla realizzazione dei predetti interventi possono concorrere le risorse contenute nei piani di investimento della stessa Agenzia ovvero le risorse messe a disposizione da altre Pubbliche Amministrazioni, nonché le risorse finalizzate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra la medesima Agenzia e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Agenzia del demanio può avviare iniziative di partenariato pubblico-privato per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni immobili di cui al presente comma.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga ai requisiti di cui al comma 2 lettere b) e c) dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'Agenzia del demanio può costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nonché con le altre Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo della comunità.

3. I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici e le aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.

4. Al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi su immobili di proprietà dello Stato rientranti nei Piani di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la progettazione e l'esecuzione degli interventi per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile di competenza di Pubbliche Amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale ai sensi della normativa vigente.

15. All'art. 53 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 29.07.2021, n. 108 con decorrenza dal 31.07.2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto" sono aggiunte le seguenti "che costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti";

b) al comma 1, secondo periodo, le parole "determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327" sono soppresse.

ART. 24

(Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza)

1. In conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza entro il 30 giugno 2023 sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari fino al 31 dicembre 2023, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Qualora vi siano delle economie, è facoltà della stazione appaltante, durante il periodo di efficacia del contratto o dell'accordo, attuare un nuovo cronoprogramma per il riutilizzo delle medesime economie a condizione che non vi siano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sia comprovato, con relazione, il reimpiego nello stesso settore produttivo e merceologico del soggetto erogante le forniture, i servizi o i lavori.

2. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al secondo periodo, dopo le parole: "*i comuni capoluogo di provincia*" sono inserite le seguenti: "*nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate da diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1-bis ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi*".

ART. 25

(Misure urgenti in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti)

1. All'articolo 53 del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "*3-bis. Le disposizioni di cui*

all'articolo 14-bis, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 non si applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1”.

2. All'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 3 è soppresso.

3. Nelle more della realizzazione degli adattamenti tecnici necessari per il collegamento della piattaforma dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) con i sistemi telematici di pagamento, al fine di consentire l'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo, i certificati anagrafici rilasciati dal Ministero dell'interno in modalità telematica tramite l'Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono esenti da imposta di bollo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 4.906.666 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

4.. All'articolo 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Al fine di favorire il celere sviluppo delle infrastrutture digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, l'operatore, una volta ottenuta l'autorizzazione per i fini e nelle forme di cui all'articolo 49, commi 6 e 7, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, provvede ad inoltrare ai soggetti di cui al comma 3 apposita richiesta per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale che dovranno essere resi entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della domanda. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni l'operatore, dandone preventiva comunicazione ai soggetti di cui al comma 3 almeno cinque giorni prima, può dare avvio ai lavori nel rispetto delle prescrizioni del presente Codice e secondo le specifiche tecniche che verranno dettagliate nella comunicazione di avvio. Resta in ogni caso salva la possibilità per gli organi competenti di comunicare, prima dell'avvio dei lavori e comunque nel termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio, eventuali ulteriori prescrizioni nell'ambito del rispetto delle norme relative alla circolazione stradale e/o eventuali motivi ostativi che impongano il differimento dei lavori per un periodo comunque non superiore ad ulteriori cinque giorni”.

5. All'articolo 40 del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 5 - ter è aggiunto il seguente: “5. – quater. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4,

del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del decreto – legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10 – septies.”.

6. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43, comma 4, secondo periodo le parole *“Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica”* sono sostituite dalle seguenti *“Alla installazione di infrastrutture e reti di comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica”*.

b) all'articolo 44:

1) al comma 2, dopo le parole: *“è presentata”*, sono aggiunte le seguenti: *“in formato digitale e mediante posta elettronica certificata”*;

2) al comma 7, le parole: *“alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.”* sono sostituite dalle seguenti: *“alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.”*:

c) all'articolo 45:

1) al comma 1, dopo le parole *“l'interessato trasmette”* sono aggiunte le seguenti: *“in formato digitale e mediante posta elettronica certificata”*.

2) al comma 2, dopo le parole *“viene trasmessa”* sono aggiunte le seguenti: *“in formato digitale e mediante posta elettronica certificata”*.

3) al comma 5 le parole *“e collaudo statico a firma del professionista incaricato”* sono soppresse;

d) all'articolo 46, al comma 1, dopo le parole *“l'interessato trasmette”* aggiungere le seguenti: *“in formato digitale e mediante posta elettronica certificata”*;

e) all'articolo 54, comma 1, dopo le parole *“di aree e beni pubblici o demaniali,”* sono inserite le seguenti: *“gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici,”*.

7. Entro novanta giorni data di entrata in vigore del presente articolo è costituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri un Tavolo tecnico al quale partecipa il Dipartimento per la trasformazione digitale, le associazioni rappresentative degli operatori di telecomunicazioni e l'associazione rappresentativa dei comuni italiani per la predisposizione di modulistica standard e digitale. Ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere prive o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 44, ~~45~~, 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi di cui al primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, e siano effettuati nelle località sismiche indicate nei decreti di cui all'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è necessario procedere al preventivo deposito presso il dipartimento del Genio Civile competente per territorio, a fini esclusivamente informativi, del progetto strutturale corredato da apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Al termine dei lavori, viene inviata al predetto dipartimento del Genio Civile la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato..

9. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 16 giugno 1927, n.1766 e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

10. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, dopo le parole *“I Comuni possono adottare un regolamento”*, sono aggiunte le parole *“nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,”*.

11. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, nonché per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 e all'articolo 25, commi da 8 a 12, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.”*.

12. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, le parole *“L'articolo 93, comma 2,”* sono sostituite dalle seguenti *“L'articolo 54, comma 1,”*.

ART. 34

(Misure di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di cui all'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 maggio 2019, n. 427 e di cui al decreto del

Ministro dell'istruzione 23 giugno 2021, n. 192, è consentito l'utilizzo, da parte degli enti locali beneficiari, dei ribassi d'asta relativi ai medesimi interventi.

2. All'articolo 7 - *ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2020, n. 41, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 6 per cento del relativo quadro economico.».

3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali:

a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui all'articolo 7 - *ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2020, n. 41, come modificato dal comma 2 del presente articolo;

b) possono, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3 e limitatamente agli interventi di edilizia scolastica ivi richiamati, le deroghe al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 previste dall'articolo 7-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2020, n. 41 si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia s.p.a ai sensi dell'articolo 10, comma 6 – *quater*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione.

ART.43

(Misure urgenti per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico).

1. Al fine di accelerarne la realizzazione in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, agli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 si applica la disciplina prevista dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre

2018, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di leggi vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi. Le disposizioni dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 relative ai presidenti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto devono intendersi riferite ai Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nei cui territori è prevista la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2026, l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sulle quali affluiscono le risorse ad essi assegnate.

3. Per quanto non diversamente previsto dai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonché dei piani definiti d'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del primo periodo del comma 1 del citato articolo 22.

4. All'articolo 22, commi 1 – *bis* e 1 - *ter*, del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole “31 dicembre 2023” ovunque presenti sono sostituire dalle seguenti: “31 dicembre 2024”. Conseguentemente, sono prorogati di sei mesi i termini previsti dagli articoli 3, 4 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

ART. 46

(Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. *Relativamente ai progetti delle infrastrutture ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 può avere ad oggetto anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la stazione appaltante pone a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti.*”.

ART. 47

((Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti))

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa

e resilienza, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le disposizioni di cui all'articolo 44, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 7-bis e 8 del medesimo decreto-legge, si applicano a tutti gli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche ad avvenuta conclusione delle attività previste dal contratto nei casi di cui all'articolo 50, comma 3, ovvero nei casi di esecuzione anticipata di cui all'articolo 32, commi 8 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”;

b) all'articolo 12, dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente: *“6-ter. Per gli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle ipotesi in cui il ritardo o l'inerzia non possano essere efficacemente risolti attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla nomina di un Commissario straordinario al quale, in base allo stato di avanzamento dell'intervento, spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'eventuale elaborazione ed approvazione dei progetti non ancora appaltati nonché per l'avvio ovvero per la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Il commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale secondo le previsioni e nel rispetto dei limiti del comma 5, primo periodo. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina dei Commissari di cui al presente comma sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti. Con i decreti di cui al primo periodo è determinata la quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari.”.*

c) all'articolo 13, comma 1, le parole *“la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR”* sono sostituite dalle seguenti: *“il Ministro competente ovvero il Servizio centrale per il PNRR, sentita la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4”;*

d) dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente:

“Art. 18-ter

(Ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali)

1. *Nei casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell'opera può proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di disporre l'esenzione dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto.”;*

e) all'articolo 44:

- 1) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: *“Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, corredate dalle prescrizioni relative alle attività di indagine da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25, sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 4 ai fini della determinazione conclusiva.”*;
- 2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: *“2-bis. Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 emerge l’esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma dell’intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l’avvio dei lavori. Le modalità di svolgimento del procedimento di cui all’articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono disciplinate con apposito decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 13 del medesimo articolo 25.”*;
- 3) al comma 4, secondo periodo, le parole *“verifica preventiva dell’interesse archeologico”* sono sostituite dalle seguenti *“valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui al comma 2”*;
- 4) al comma 5, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: *“In ogni caso le determinazioni di dissenso non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l’opera. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell’intervento risultante dal progetto presentato. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano a tutte le amministrazioni che partecipano alla conferenza, ivi incluse quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini.”*;
- 5) al comma 6, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: *“In caso di approvazione del progetto all’unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di servizi di cui al comma 4, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla trasmissione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel prendere atto della approvazione all’unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una determinazione motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al progetto di fattibilità tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni contenute negli atti di assenso acquisiti in sede di conferenza di servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale.”*;
- 6) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Le varianti da apportare ai progetti approvati in base alla procedura di cui al presente articolo, sia in fase di redazione dei successivi livelli progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato, dal commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in conformità a quanto stabilito dal medesimo articolo 4, comma 2.”;

f) all'articolo 45:

- 1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“e il dirigente di livello generale di cui al comma 4”;*
- 2) al comma 3, le parole: *“Ai componenti del Comitato speciale”* sono sostituite dalle seguenti: *“Al Presidente, al dirigente di livello generale di cui al successivo comma 4 e agli altri componenti del Comitato speciale”* e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“e un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici”;*
- 3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: *“3-bis. Alla gestione del trattamento economico relativo alle indennità di cui al comma 3 provvede la Direzione Generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”;*
- 4) al comma 4, primo periodo, le parole *“cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unità”* sono sostituite dalle seguenti: *“cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale di un dirigente di livello non generale, con funzioni di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unità”;*

g) all'articolo 48, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“In ogni caso, il risarcimento del danno per equivalente di cui all'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, non può superare la misura percentuale massima del 2 per cento rispetto all'importo del contratto. Per tali procedure non trova applicazione il termine di cui all'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”.*

3. All'articolo 1, comma 516, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole *«nonché di eventuali modifiche resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi»* sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Eventuali modifiche, resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.».*

4. Al comma 434 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole *“ed è composto”* sono aggiunte le seguenti parole: *“dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato,”.*

5. Ai fini dell'accesso a finanziamenti pubblici da parte del Comune di Lampedusa e Linosa, anche in relazione alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la verifica della regolarità contributiva di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, avviene esclusivamente con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai dieci anni antecedenti alla richiesta di accesso ai finanziamenti da parte del medesimo Comune.

6. Al fine di assicurare la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in relazione alla realizzazione degli interventi di competenza del medesimo Ministero finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in considerazione delle specifiche professionalità, anche di natura tecnica, del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della necessità di remunerare adeguatamente le attività di controllo svolte da detto personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con riferimento al personale non dirigenziale del medesimo Ministero è incrementata, nei limiti di cui al presente comma, e in deroga ai limiti finanziari previsti dalla normativa vigente, l'indennità di amministrazione di complessivi euro 2,4 milioni a decorrere dall'anno 2023, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in complessivi 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 68

(Semplificazione in tema di controlli – modalità di audit unico - Risorse finanziarie per l'assistenza tecnica PNRR - Supporto territoriale per la rendicontazione e controllo – rafforzamento del ruolo di responsabile unico del procedimento)

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1, comma 4, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:
- “o-bis) «organismo intermedio» o «soggetto attuatore delegato»: il soggetto pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR o che svolge compiti o funzioni per conto di quest'ultima;”;
- b) all'articolo 7, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
- “8-bis. I soggetti che, a livello nazionale, svolgono le attività di *auditing* e controllo ai sensi del presente articolo e dell'articolo 8 tengono in debita considerazione i principi dell'*audit* unico e di proporzionalità in rapporto al livello di rischio per il bilancio nazionale e dell'Unione europea. Per lo svolgimento delle predette attività, i soggetti di cui al primo periodo utilizzano le informazioni e i dati nella disponibilità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, compresi i risultati delle verifiche di gestione, e, ove strettamente necessario per corroborare solide conclusioni di *audit*, richiedono e ottengono ulteriori documenti e dati di *audit* dai soggetti attuatori interessati.”;
- c) all'articolo 8, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. L’amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR può delegare, nel rispetto della normativa nazionale e mediante la sottoscrizione di appositi accordi, una parte o la totalità delle funzioni a essa assegnate a uno o più organismi intermedi, fermo restando il mantenimento, in capo all’amministrazione medesima, della piena responsabilità attuativa degli investimenti e delle riforme di competenza, nonché delle attività da svolgersi ai sensi del comma 2.”;

d) all’articolo 10, comma 2, dopo le parole “e valutazione” sono inserite le seguenti: “, nonché di rendicontazione e controllo” e dopo le parole “particolarmente qualificati” sono aggiunte le seguenti: “e l’attivazione di presidi territoriali di assistenza tecnica operativa per i soggetti attuatori degli interventi”.

e) all’articolo 48, comma 2, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “Fermo restando quanto previsto all’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche ai fini di un corretto monitoraggio delle fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione, il responsabile unico del procedimento di cui al primo periodo provvede a una costante raccolta e verifica dei dati del progetto o dei progetti a lui affidati e concorre, per quanto di competenza e in collaborazione con gli altri soggetti competenti, alla verifica circa la correttezza dei relativi Codici unici di progetto (CUP). Le stazioni appaltanti, attingendo dal fondo di cui all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attivano, in favore dei dipendenti pubblici incaricati di svolgere il ruolo di responsabile unico del procedimento, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale correlati allo svolgimento delle relative mansioni. Il terzo periodo non si applica nel caso in cui i dipendenti pubblici incaricati di svolgere il ruolo di responsabile unico del procedimento siano già coperti, per i medesimi rischi, da polizze assicurative a carico delle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In deroga all’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il terzo e il quarto periodo del presente comma si applicano anche al personale con qualifica dirigenziale. Per le procedure afferenti agli investimenti pubblici di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono incrementare la percentuale di destinazione del fondo di cui all’articolo 113, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 fino al 3 per cento, anche per garantire idonea copertura dei costi delle polizze assicurative di cui al terzo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa specifica di cui all’articolo 31, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, organizzano attività di rafforzamento delle competenze dei responsabili unici del procedimento, nel rispetto delle norme e degli *standard* di conoscenza internazionali e nazionali di *project management*, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici, nonché in materia di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi e progetti di investimento pubblico finanziati con risorse eurounitarie. Le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico dei relativi progetti, finanziati con risorse a valere sul Piano medesimo, gli oneri derivanti dal presente comma, ivi comprese le spese sostenute per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico al responsabile unico del procedimento.”.

ART. 70

(Disposizioni urgenti per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera c - *quater*), il quarto periodo è soppresso;

b) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. In caso di mancata adozione da parte della Regione della legge di cui al comma 4, nel termine ivi previsto e fatto salvo l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti di cui al terzo periodo del medesimo comma, sono considerate idonee, ai fini del comma 1 del presente articolo, le aree su cui sono già installati impianti della stessa fonte e non sottoposte a tutela ai sensi della Parte Terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le aree di cui alle lettere b), c), c-bis), c-bis.1), c-ter) e c-quater) del comma 8. La successiva individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4, con legge regionale ovvero a seguito dell'esercizio del citato potere sostitutivo, non pregiudica i legittimi affidamenti conseguenti alla presentazione di istanze relative all'installazione di impianti in aree ritenute idonee ai sensi del primo periodo. Sono idonee tutte le aree marine non interessate da vincoli di tutela o da impieghi incompatibili con la realizzazione dell'impianto »;

2. All'articolo 30 del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 2 è soppresso.

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al comma 3 – *bis*), le parole “*nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo*” sono sostituite dalle seguenti: “*qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale, indicando le eventuali condizioni o prescrizioni che consentano di realizzare gli impianti, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili secondo modalità compatibili con le esigenze di tutela delle citate aree*”;

4. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 25, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è ridotto a quindici giorni e i termini previsti del secondo periodo del comma 2 – *bis* del medesimo articolo 25 sono ridotti rispettivamente a venti giorni e a dieci giorni.

5. Fino al 31 dicembre 2023, in deroga all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, gli enti locali e le pubbliche amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, possono affidare in concessione nel rispetto dei principi di concorrenza, di trasparenza, proporzionalità e pubblicità, di parità di trattamento e non discriminazione, aree o infrastrutture nelle proprie disponibilità per la realizzazione da parte delle comunità energetiche rinnovabili di impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici di dette comunità.

6. Per le finalità di cui al comma 4, gli enti locali e le pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma 5-bis, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall'Autorità nazionale dei contratti, provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l'indicazione delle aree e delle infrastrutture suscettibili di essere utilizzate per l'installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell'importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell'area o dell'infrastruttura. Qualora più comunità energetiche richiedano la concessione della medesima area o infrastruttura, si tiene conto, ai fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica e dell'entità del canone di concessione offerto.

7. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, oltreché sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per

impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14 - ter , nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, sono incrementate di 20 milioni di euro per il 2023, 40 milioni di euro nel 2024, 60 milioni di euro nel 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

8. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 7, le parole *«con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.»*, sono sostituite dalle seguenti: *«con l'attestazione rilasciata dal Comune del perfezionamento della procedura nonché, ove attivata la Conferenza di Servizi, con la determinazione conclusiva del procedimento. In assenza degli stessi, il proponente può attivare il procedimento di cui al comma 2 bis dell'articolo 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.»*;

2) dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente: *«7-bis. La determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 20, comma 2 bis, della medesima legge sono pubblicate a cura e spese del proponente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione e su due quotidiani a tiratura nazionale. Dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale decorrono i termini per l'eventuale impugnazione della determinazione motivata di conclusione del procedimento.»*

9. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: *“5-bis. Per gli immobili di cui all'articolo 10, comma, 1 del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la cui esecuzione risalgia ad oltre settanta anni o sia opera di autore non più vivente e per i quali non sia ancora intervenuta la verifica di interesse culturale di cui all'articolo 12 del medesimo decreto, l'installazione degli impianti solari fotovoltaici e termici è consentita secondo le modalità di cui al primo periodo del comma 5 qualora il provvedimento di dichiarazione di interesse culturale non sia stato adottato entro il termine perentorio di entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta di verifica. Per gli immobili di cui al primo periodo, già sottoposti a vincolo culturale, si applicano le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 qualora sia prevista l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sulle coperture piane degli edifici. In tutti gli altri casi l'autorizzazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è rilasciata entro il termine di 45 giorni, decorsi i quali, senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di cui al terzo periodo essere sospeso per una sola volta qualora, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al citato comma 5, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare delle modifiche”.*

10. Le disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'Art. ((Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC), comma 8, del presente decreto.

ART. 71

(Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonte solare)

1. Al fine di accelerare la realizzazione di nuova capacità produttiva da fonte solare necessaria al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 MW e delle opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione ovvero di distribuzione, è applicabile, in via transitoria e fino al 31 dicembre 2025, la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che l'energia prodotta dagli impianti medesimi sia ceduta al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) per un periodo pari ad almeno quindici anni.
2. Il soggetto interessato allega alla dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 copia dell'accettazione del preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete competente, nonché copia del contratto sottoscritto con il GSE per la cessione dell'energia elettrica ai sensi del comma 1.
3. Per i quindici anni successivi alla data di entrata in esercizio dell'impianto abilitato ai sensi del comma 1, l'impianto medesimo ovvero l'energia elettrica da esso prodotta non accedono a strumenti di incentivazione ulteriori rispetto a quello di cui al presente articolo.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sono definite le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 3 ed è altresì stabilito il prezzo per la cessione dell'energia elettrica ai sensi del comma 1.

ART. 72

(Semplificazioni normative concernenti le energie rinnovabili, gli impianti di accumulo energetico e per gli impianti agro-fotovoltaici)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 7, le parole «con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.», sono sostituite dalle seguenti: «con l'attestazione rilasciata dal Comune del perfezionamento della procedura nonché, ove attivata la Conferenza di Servizi, con la determinazione conclusiva del procedimento. In assenza degli stessi, il proponente può attivare il procedimento di cui al comma 2 bis dell'articolo 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.»;

2) dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente: «7-bis. *La determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e la dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 20 comma 2 bis della medesima Legge sono pubblicate a cura e spese del proponente sulla Gazzetta Ufficiale e sul BUR e su due quotidiani a tiratura nazionale. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.*»;

b) all'articolo 7-bis, comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo dopo le parole “di impianti” sono aggiunte le seguenti: “eolici con potenza prodotta fino a 20 kW e, anche con altezza superiore a 10 metri, se installati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e, posti di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti;

2) all'ultimo periodo dopo le parole “nelle coperture” sono aggiunte le seguenti: “e impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW e, anche con altezza superiore a 10 metri, se installati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti”;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*Le installazioni di cui al presente comma costituiscono infrastrutture strategiche nazionali di somma necessità e urgenza. Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sulle normative e sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali.*”

2. All'art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2002, n. 55 dopo il punto 3) è inserito il seguente punto:

“3 bis) procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n.28 se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio.”

3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 è aggiunto il seguente comma 2:

“2. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se ricorrono le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili, b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti. L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo, che in caso contrario possono adire il giudice ordinario ai fini della sua immediata sospensione e della rimozione delle strutture.”

ART. 73

(Misure di semplificazione della normativa concernente gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. L'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per i relativi impianti di stoccaggio di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è rilasciata all'esito di un procedimento unico, di durata non superiore a 120 giorni, che include la valutazione di impatto ambientale resa dalla competente Commissione, la quale entro 60 giorni dalla presentazione della domanda trasmette il proprio parere direttamente alla conferenza di servizi preposta alla acquisizione di tutti gli atti di assenso e di tutti i pareri comunque denominati necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica.
2. Nel procedimento di cui al comma 1, i concerti, le autorizzazioni, i nullaosta, i pareri e le verifiche dei soggetti preposti alla tutela di vincoli ambientali, storico-culturali, archeologici e paesaggistici sono sempre sostituiti da un unico parere rilasciato in sede di valutazione d'impatto ambientale ai sensi del comma 1 da ciascuno dei predetti soggetti. Tale atto si intende favorevole senza prescrizioni se non reso nei termini previsti ai fini del rilascio della predetta valutazione ed ha contenuto vincolante solo se l'impianto ricade direttamente in area sottoposta a specifico vincolo o in area immediatamente limitrofa: in tal caso deve indicare in modo puntuale i profili di incompatibilità con il medesimo vincolo e le condizioni necessarie e sufficienti ai fini del loro superamento, che vengono valutate in conferenza di servizi.
3. La conferenza di servizi di cui al comma 1 si svolge secondo le previsioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si conclude entro 90 giorni dalla sua convocazione con determinazione motivata di conclusione del procedimento assunta a maggioranza, fatta salva la facoltà di opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 14 quinquies della stessa legge n. 241 del 1990. Per i soggetti preposti alla tutela di vincoli ambientali, storico-culturali, archeologici e paesaggistici la predetta facoltà è ammessa solo nei casi di parere vincolante nel rispetto delle modalità previste dal comma 3, seconda parte.
4. L'autorizzazione unica, che include la valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e recepisce ed armonizza le prescrizioni rese dalla competente Commissione e dalle altre amministrazioni secondo le conclusioni della conferenza di servizi, costituisce il titolo unico e sostituisce ogni altro atto ai fini della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto e delle opere connesse, nonché ai fini del suo esercizio senza termini finali e dei conseguenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento tecnologico nonché degli interventi di potenziamento non comportanti un aumento superiore al (25%?) dell'estensione e al (50%?) dell'altezza massima dell'impianto.
5. L'autorizzazione unica è immediatamente pubblicata sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal medesimo giorno decorrono i termini per l'impugnazione secondo la disciplina dell'art. 120 del codice del processo amministrativo.
6. L'autorizzazione unica deve prevedere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

ART. 74

(Ulteriori misure di Semplificazione normativa per gli impianti off-shore di produzione di energia da fonti rinnovabili posti al largo delle coste italiane)

1. La realizzazione e la messa in servizio degli impianti off-shore di produzione e di stoccaggio di energia elettrica da fonti rinnovabili è sottoposta ad una autorizzazione semplificata che integra la valutazione di impatto ambientale, sostituisce ogni altro atto necessario e costituisce il necessario presupposto per il rilascio e il mantenimento della concessione d'uso delle aree demaniali e delle altre aree marine occupate, secondo la disciplina posta dal presente articolo in deroga ad ogni altra disposizione di legge e regolamentare vigente.

2. L'amministrazione procedente e la commissione competente alla valutazione d'impatto ambientale nell'esame delle domande e nella eventuale armonizzazione fra più progetti, danno priorità ai progetti con maggiore potenza erogata e minori tempi di realizzazione e messa in servizio e danno preferenza agli impianti flottanti ed innovativi nonché alle localizzazioni che, anche per la loro distanza dalla costa e per le modalità di connessione, azzerano o minimizzano l'impatto visivo da terra. A tal fine i progetti possono prevedere aree più vaste d'intervento entro le quali individuare l'area definitiva di sedime.

3. I concerti, le autorizzazioni, i pareri ed i nullaosta dei soggetti preposti alla tutela di vincoli ambientali, storico-culturali, archeologici e paesaggistici sono sostituiti da un unico parere rilasciato in sede di valutazione d'impatto ambientale da ciascuno dei predetti soggetti. Tale atto si intende favorevole senza prescrizioni se non reso nei termini previsti ai fini del rilascio della predetta valutazione ed ha contenuto vincolante solo se l'impianto ricade direttamente in area sottoposta a specifico vincolo: in tal caso deve indicare in modo puntuale i profili di incompatibilità con il medesimo vincolo e le condizioni necessarie e sufficienti ai fini del loro superamento.

4. Per gli impianti di cui al comma 1 la domanda unica, corredata del progetto definitivo geo localizzato comprensivo dello studio di impatto ambientale e, qualora necessario, dello studio di incidenza ambientale, della soluzione di connessione validata da TERNA S.p.A. e dell'istanza di concessione d'uso delle aree interessate, è presentata in via telematica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che entro 5 giorni verifica la presenza degli adempimenti e della documentazione necessari, secondo il *format* pubblicato sul sito istituzionale del medesimo Ministero entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nessun'altra richiesta di integrazione documentale è possibile e nessun diniego di autorizzazione può essere motivato da inadempimenti formali o documentali diversi da quelli rilevati ai sensi del presente comma. Le domande presentate prima della pubblicazione del *format* sono ugualmente valutate secondo le previsioni e nei limiti del presente comma, osservando un criterio di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle esigenze di interesse pubblico perseguite.

5. Acquisite le eventuali integrazioni necessarie, entro i successivi 5 giorni il Ministero pubblica il progetto sul proprio sito e convoca una conferenza di servizi telematica pubblica con la Commissione preposta alla valutazione di impatto ambientale e tutte le amministrazioni competenti ed aperta al contributo di tutti gli interessati, ai fini della valutazione congiunta, entro i successivi 30 giorni, degli eventuali vincoli ostativi dell'area, della possibile interferenza con altri impianti e delle possibili modifiche progettuali volte a minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico.

6. Conclusa la prima fase della conferenza il proponente può confermare o ritirare il progetto ovvero chiedere un termine per il suo adeguamento e per la sua nuova presentazione secondo le previsioni del comma 4. Il progetto, con le eventuali modifiche apportate, viene immediatamente sottoposto alla procedura pubblica di valutazione d'impatto ambientale, che si conclude entro i successivi 60 giorni con il deposito in conferenza di servizi, da parte della competente Commissione, del parere di valutazione di impatto ambientale e degli allegati pareri resi ai sensi del comma 3. 7. La conferenza di servizi acquisisce entro i successivi 30 giorni tutte le autorizzazioni, i pareri e i nullaosta diversi da quelli previsti dal comma 3, che si intendono resi in senso favorevole ove non depositati in via telematica entro il predetto termine. Entro i successivi 15 giorni l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento assunta a maggioranza, fatta salva la facoltà di opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14 quinquies della stessa legge n. 241 del 1990. Per i soggetti preposti alla tutela di vincoli ambientali, storico-culturali, archeologici e paesaggistici la predetta facoltà è ammessa solo nei casi di parere vincolante nel rispetto delle modalità previste dal comma 3, seconda parte.

8. In caso di esito favorevole, entro i successivi 5 giorni l'autorizzazione unica è adottata e trasmessa all'Autorità marittima ovvero all'Autorità di sistema portuale competente, che adottano il provvedimento di concessione d'uso delle aree demaniali e delle altre aree marine interessate. Le medesime Autorità mantengono libere le aree individuate dalla domanda unica fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione unica. La concessione è revocata in caso di mancato inizio dei lavori o di mancato avvio dell'impianto entro i termini indicati in progetto, ovvero in caso di suo mancato esercizio, salva motivata domanda di proroga o di sospensione dell'attività.

9. L'autorizzazione unica, che include la valutazione di impatto ambientale e recepisce ed armonizza le prescrizioni rese dalla competente Commissione e dalle altre amministrazioni secondo le conclusioni della conferenza di servizi, sostituisce ogni altro titolo ai fini della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto e delle opere connesse. Vale inoltre quale autorizzazione senza termini finali del suo esercizio e degli interventi di manutenzione, adeguamento tecnologico, riposizionamento e potenziamento non comportanti un avvicinamento alla costa e non comportanti un aumento dell'estensione dell'impianto incidente su altri impianti o superiore al 10% in aree diverse da quelle occupate secondo il progetto approvato.

10. L'autorizzazione unica comprensiva del parere di impatto ambientale e la concessione d'uso delle aree demaniali e delle altre aree marine interessate sono immediatamente pubblicate sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal medesimo giorno decorrono i termini per l'impugnazione secondo la disciplina dell'art. 120 del codice del processo amministrativo.

11. Il procedimento disciplinato dal presente articolo si applica a tutti i procedimenti avviati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore nonché, con effetto immediato, ai procedimenti in corso alla predetta data con salvezza degli effetti già prodottisi, e si conclude entro il termine di 120 giorni dalla domanda proposta ai sensi del comma 1 ovvero dalla medesima data di entrata in vigore per i procedimenti già in corso.

12. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 11, fatti salvi gli eventuali prolungamenti chiesti dal proponente per le integrazioni e modifiche progettuali, i tempi dell'eventuale opposizione di cui al comma 4 e quelli della notifica agli altri Stati interessati ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 ove necessaria, il proponente ha diritto alla restituzione dei diritti versati in

misura pari al 5% per ogni giorno di ritardo. Il relativo onere è posto a carico del bilancio degli uffici responsabili del ritardo, che è valutato anche ai fini della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale dei medesimi uffici.

13. L'autorizzazione unica deve prevedere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.